



COMUNE DI OLMEDO

Città Metropolitana di Sassari

Settore: **AREA VIGILANZA**

Servizio: **Polizia Locale**

Responsabile: **Sindaco**

Ordinanze n° **57** del **30/09/2026**

Oggetto: Interventi urgenti per il contenimento, la cattura e l'allontanamento dei cinghiali dal centro abitato e dalle aree urbane e periurbane del Comune di Olmedo. Misure a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza della circolazione.

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- nel territorio comunale di Olmedo è stata riscontrata la presenza sempre più frequente di esemplari di cinghiale (*Sus scrofa meridionalis*) nelle aree prossime al centro abitato e nelle zone urbane e periurbane;
- tale presenza è stata oggetto di segnalazioni da parte di cittadini e/o accertamenti degli organi competenti;
- l'avvicinamento dei cinghiali alle aree abitate può determinare situazioni di pericolo per le persone, per gli animali d'affezione e per la circolazione stradale, oltre a possibili danni alle colture, alle proprietà e al patrimonio pubblico e privato;
- la presenza di fonti alimentari facilmente accessibili, comprese quelle derivanti dall'abbandono o dall'errato conferimento di rifiuti e dalla somministrazione volontaria di alimenti, costituisce un importante fattore di attrazione della fauna selvatica verso il centro abitato;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, e in particolare gli articoli 19 e 19-ter;

VISTA la Legge Regionale Sardegna 29 luglio 1998, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna”;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 13 giugno 2023, recante “Adozione del Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica di cui all'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157”;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 52/56 dell'8 ottobre 2025, con la quale sono state approvate le “Linee guida per la redazione dei Piani Provinciali e delle Città Metropolitane – Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica – art. 19-ter della Legge n. 157/1992”;

RICHIAMATO il vigente Piano di controllo della popolazione di cinghiale della Città Metropolitana di Sassari per il periodo 2023–2027;

VISTO il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e, in particolare, gli articoli 50 e 54;

CONSIDERATO che la presenza di cinghiali nelle zone urbanizzate e nelle immediate vicinanze del centro abitato può costituire una situazione di concreto pericolo per l'incolumità delle persone, in particolare in relazione alla possibile imprevedibilità delle reazioni degli animali in caso di incontro ravvicinato;

CONSIDERATO, altresì, il rischio per la sicurezza della circolazione stradale derivante dal possibile attraversamento improvviso delle carreggiate da parte degli animali, soprattutto nelle ore serali e notturne;

CONSIDERATO che il fenomeno richiede un intervento coordinato tra il Comune di Olmedo, la Città Metropolitana di Sassari, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, l'ASL di Sassari e gli altri soggetti istituzionalmente competenti;

PRESO ATTO che gli interventi di controllo della fauna selvatica devono essere effettuati esclusivamente secondo le modalità previste dalla normativa vigente, dai piani di controllo approvati e dalle disposizioni impartite dagli enti competenti;

PRESO ATTO della disponibilità della Città Metropolitana di Sassari a concorrere alle operazioni mediante le proprie strutture, attrezzature e i soggetti abilitati/coadiutori iscritti negli appositi elenchi, secondo quanto previsto dal vigente Piano di controllo;

DATO ATTO che il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Autonoma della Sardegna svolge le funzioni di vigilanza e controllo sugli interventi di gestione e controllo della fauna selvatica nell'ambito delle competenze attribuite dalla normativa vigente;

DATO ATTO che l'ASL n. 1 di Sassari – Servizio Veterinario competente per territorio assicura gli adempimenti di propria competenza sotto il profilo sanitario e veterinario, anche con riferimento all'eventuale gestione degli animali catturati, feriti o sottoposti a interventi di carattere sanitario;

RITENUTO necessario adottare misure urgenti di prevenzione finalizzate a ridurre l'ingresso e la permanenza dei cinghiali nelle aree urbanizzate e a consentire, secondo le modalità stabilite dagli enti competenti, interventi di cattura, contenimento e allontanamento;

RITENUTO, altresì, indispensabile eliminare o ridurre le fonti alimentari che possono determinare l'avvicinamento e la permanenza della fauna selvatica nelle zone abitate;

RAVISATA la necessità di tutelare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione mediante l'adozione di tempestive misure di prevenzione e contenimento;

ORDINA

Art. 1 – Interventi di contenimento, cattura e allontanamento

È disposta l'attivazione, nel territorio del Comune di Olmedo e con particolare riferimento al centro abitato e alle aree urbane e periurbane interessate dalla presenza di cinghiali, degli interventi necessari per il controllo, il contenimento, la cattura e, ove previsto dai piani e dalle autorizzazioni degli enti competenti, l'allontanamento o il prelievo degli esemplari.

Gli interventi dovranno essere eseguiti esclusivamente nell'ambito e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale vigente, dal Piano di controllo della popolazione di cinghiale della Città Metropolitana di Sassari e dagli ulteriori atti autorizzativi eventualmente necessari.

È esclusa qualsiasi attività autonoma di cattura, abbattimento o allontanamento posta in essere da soggetti non espressamente autorizzati.

Art. 2 – Coordinamento degli interventi

Le attività di cui all'articolo precedente saranno realizzate mediante il coordinamento degli enti e degli organismi istituzionalmente competenti e, in particolare, della Città Metropolitana di Sassari, del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, dell'ASL n. 1 di Sassari e della Polizia Locale del Comune di Olmedo, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni.

La Città Metropolitana di Sassari potrà avvalersi dei coadiutori e degli altri soggetti abilitati previsti dal proprio Piano di controllo e mettere a disposizione le attrezzature consentite dal Piano medesimo.

Art. 3 – Modalità operative

Gli interventi potranno prevedere, secondo quanto stabilito dagli enti competenti e dai relativi piani operativi:

- sistemi di cattura mediante chiusini, gabbie o altre attrezzature autorizzate;
- recinzioni e sistemi di dissuasione;
- cattura e successivo trattamento degli animali secondo le disposizioni impartite dalle autorità competenti;
- eventuali ulteriori tecniche di controllo o prelievo previste dalla normativa e dal vigente Piano della Città Metropolitana di Sassari.

Ogni intervento dovrà essere programmato e realizzato adottando tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza della popolazione e degli operatori e nel rispetto della normativa in materia di benessere animale.

Art. 4 – Vigilanza e sicurezza delle operazioni

Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale esercita le funzioni di vigilanza e controllo sugli interventi secondo quanto previsto dalla normativa regionale.

La Polizia Locale del Comune di Olmedo assicura, nell'ambito delle proprie competenze, il supporto necessario per:

- la delimitazione e il presidio delle aree interessate dagli interventi;
- la regolamentazione temporanea della circolazione veicolare e pedonale, ove necessario;
- l'allontanamento delle persone dalle zone operative;
- la raccolta e la trasmissione delle segnalazioni;
- ogni ulteriore attività necessaria alla tutela della sicurezza pubblica durante lo svolgimento delle operazioni.

Art. 5 – Divieto di alimentazione della fauna selvatica

Su tutto il territorio comunale è fatto **divieto assoluto di somministrare volontariamente alimenti ai cinghiali e, comunque, di lasciare a loro disposizione sostanze alimentari o altri materiali commestibili suscettibili di richiamarli o favorirne la permanenza nelle aree abitate.**

È altresì vietato depositare all'esterno delle proprietà private avanzi alimentari, mangimi o altri materiali che possano costituire fonte di alimentazione per la fauna selvatica.

Restano escluse dal presente divieto le attività eventualmente effettuate dagli operatori autorizzati nell'ambito delle operazioni ufficiali di cattura o controllo.

Art. 6 – Conferimento dei rifiuti

I cittadini e gli esercenti sono tenuti al rigoroso rispetto delle modalità e degli orari stabiliti per il conferimento dei rifiuti urbani, con particolare riguardo alla frazione organica.

È vietato abbandonare, depositare o lasciare incustoditi sacchi, contenitori o residui alimentari in maniera tale da renderli accessibili alla fauna selvatica.

I proprietari e i detentori di contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti sono tenuti, ove possibile, ad adottare ogni accorgimento idoneo ad impedirne il rovesciamento o l'accesso da parte degli animali.

Art. 7 – Prescrizioni per la cittadinanza

In caso di avvistamento di cinghiali all'interno del centro abitato o nelle zone immediatamente limitrofe, la popolazione è invitata a:

- non avvicinare gli animali;
- non tentare di catturarli o allontanarli autonomamente;
- non offrire loro cibo;
- mantenere i cani sotto controllo e, ove necessario, al guinzaglio;

- evitare comportamenti che possano spaventare o provocare gli animali;
- segnalare tempestivamente la presenza degli esemplari alla Polizia Locale del Comune di Olmedo.

Le segnalazioni potranno essere effettuate attraverso i recapiti della Polizia Locale e gli ulteriori canali che saranno resi noti sul sito istituzionale e sui canali di comunicazione del Comune.

Art. 8 – Competenze sanitarie

L'ASL n. 1 di Sassari – Servizio Veterinario competente per territorio – assicura gli interventi di propria competenza relativamente agli aspetti sanitari e veterinari connessi alla cattura, alla eventuale immobilizzazione farmacologica, al trasporto e alla gestione degli animali.

Ogni eventuale utilizzo di tecniche di teleanestesia o di medicinali veterinari dovrà essere effettuato esclusivamente da personale veterinario abilitato e secondo la normativa vigente.

Art. 9 – Gestione degli animali e delle eventuali carcasse

La destinazione degli animali catturati è stabilita secondo le disposizioni impartite dagli enti competenti e conformemente al Piano di controllo vigente e alla normativa sanitaria.

In caso di morte o abbattimento degli animali, la rimozione e lo smaltimento delle carcasse saranno effettuati secondo le disposizioni impartite dal Servizio Veterinario dell'ASL competente e nel rispetto della normativa sanitaria vigente, mediante soggetti e strutture autorizzati.

Art. 10 – Monitoraggio

La Polizia Locale provvede alla raccolta e alla georeferenziazione, ove possibile, delle segnalazioni relative alla presenza di cinghiali nel territorio comunale, al fine di individuare le aree maggiormente interessate dal fenomeno.

Gli interventi effettuati e i relativi risultati saranno comunicati agli enti coinvolti secondo le modalità previste dal Piano di controllo e dagli eventuali protocolli operativi.

Art. 11 – Durata

Le disposizioni di carattere preventivo contenute nella presente ordinanza trovano applicazione dalla data della sua pubblicazione.

Le attività operative di cattura e contenimento saranno attuate per il periodo necessario alla gestione delle situazioni di rischio e comunque nei limiti temporali e secondo le condizioni stabilite dai piani e dalle autorizzazioni vigenti.

La situazione sarà periodicamente rivalutata sulla base dell'andamento delle segnalazioni e degli esiti degli interventi realizzati.

Art. 12 – Sanzioni

Fatte salve le fattispecie penalmente rilevanti e le diverse sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge o regolamentari, l'inosservanza delle prescrizioni della presente ordinanza è soggetta alle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, ove applicabili.

Gli organi di Polizia sono incaricati della vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza.

DISPONE

che la presente ordinanza:

- sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Olmedo;
- sia adeguatamente divulgata attraverso i canali istituzionali dell'Ente;
- sia trasmessa, per quanto di rispettiva competenza:
 - alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Sassari protocollo.prefss@pec.interno.it ;
 - alla Città Metropolitana di Sassari protocollo@pec.cittametropolitana.ss.it;
 - alla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Difesa dell'Ambiente difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it;
 - al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale – competente Ispettorato/Ripartimento territoriale cfva.sir.ss@pec.regione.sardegna.it;
 - all'ASL n. 1 di Sassari – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Veterinario dipartimento.prevenzione.veterinaria@pec.aslsassari.it;
 - ASL n. 1 di Sassari – S.C. Sanità Animale e Anagrafi Zootecniche serv.sanitaanimale@pec.aslsassari.it;
 - alla Stazione Carabinieri competente per territorio tss20178@pec.carabinieri.it;
 - alla Polizia Locale del Comune di Olmedo;
 - all'Agenzia Forestas protocollo.sassari@pec.forestas.it;
 - Compagnia Barracellare di Olmedo barracelliolmedo@pec.it.

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, nei termini e con le modalità previste dalla legge.

Dalla Residenza Municipale, 30/09/2026

IL SINDACO
Avv. Mario Antonio Faedda



Firmato digitalmente da:
Faedda Mario Antonio
Firmato il 30/09/2026 17:19
Seriale Certificato: 4147769
Valido dal 10/01/2025 al 10/01/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA